

ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO PER L'AMBIENTE E LA CULTURA APS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi della ex legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Centro italiano per l'ambiente e la cultura", più avanti chiamata per brevità "Associazione", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

In base al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5) e s.m.i., è inserita nella denominazione dell'Associazione l'acronimo APS (associazione di promozione sociale), resta facoltà dell'associazione, utilizzare anche l'ulteriore acronimo ETS (ente del terzo settore).

L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. L'Associazione ha sede legale in Napoli - viale Augusto, 9 cap. 80125.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali e secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, mediante delibera del consiglio direttivo.

Art.2

PRINCIPI E SCOPI - OGGETTO

L'Associazione è apartitica ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, neanche indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le finalità che si propone sono in particolare di svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività seguenti aventi ad oggetto (le lettere indicano specifici riferimenti alla riforma D.Lgs. 117/17):

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso:

- L'associazione intende migliorare e valorizzare l'attrazione culturale e naturale delle città Italiane, aumentando la fruizione del patrimonio turistico, attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, realizzando itinerari turistici culturali combinati in realtà aumentata, con guida in varie lingue. Solo a titolo esemplificativo, per la città di Napoli, si vuole offrire un tour in barca a vela nel golfo, all'ombra del Vesuvio, nell'area marina protetta del parco sommerso della Gaiola, e a piedi o in bici elettriche/tradizionali del centro storico patrimonio dell'UNESCO.

- Attraverso visori quali smart-glasses, smart-phone e tablet, il visitatore potrà provare una nuova esperienza: le opere d'arte, i monumenti, i palazzi storici, riconosciuti dai dispositivi, verranno arricchiti da speciali contenuti digitali in realtà aumentata e virtuale, condividendo illimitate informazioni in maniera immersiva e coinvolgente. Si vuole costruire un nuovo modo di fare turismo rendendo fruibili le imbarcazioni per le nuove esigenze dei turisti, rispettando in primo luogo l'ambiente. Tutte le iniziative saranno svolte tenendo in gran conto lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la promozione delle aree marine protette, la lotta all'inquinamento e l'educazione ambientale (tutela del mare e delle sue risorse).

- Le finalità sono quelle di aumentare l'offerta turistica, la capacità di collegare gli attrattori dell'economia locale, l'occupazione, lo sviluppo sociale e il livello di innovazione di turismo delle città. L'attività turistica in questo modo concepita, sarà in grado di generare così nuovi flussi turistici, essendo complementare e non alternativa alle destinazioni abituali (musei, chiese, ecc) e ai principali attrattori turistici Italiani (balneare, congressuale, termale, enogastronomico).

- Questo anche tramite: noleggio da terzi o cessioni gratuite, acquisto di: tecnologie ICT, imbarcazioni o natanti, bici elettriche/tradizionali, kayak ed ogni qualsiasi altro mezzo utile al raggiungimento dei fini statuari.

l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche:

- L'Associazione promuove la pratica dello sport, partecipando, organizzando e gestendo manifestazioni sportive, (es. corse bici, regate, maratone brevi, ecc).

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 231;

Le attività di cui al precedente punto, potranno essere svolte:

e1. Promuovendo iniziative nei settori della tutela e valorizzazione dell'ambiente e della salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini, ivi compresi i lavoratori. Tali iniziative saranno atte, in particolare, ad assicurare la divulgazione di conoscenze nei campi legati alle scienze e alle tecnologie per i problemi ambientali e di sicurezza ad essi correlati;

e2. Promuovendo e organizzando ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;

e3. Sostenendo la messa a punto e l'attuazione di sistemi di rilevamento e monitoraggio dell'inquinamento, acquisendo, anche tramite noleggio da terzi o cessioni gratuite, strumentazioni tecniche, per la valutazione dello stato dell'ambiente e delle cause delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esse (es. inquinamento acustico e dell'aria);

e4. Di rivendere, se ritenuto necessario, a terzi le acquisizioni di cui al punto precedente;

e5. Promuovendo la tutela della salute degli esseri viventi e l'integrità dell'ambiente, attraverso provvedimenti e politiche per:

- La moderazione e la riduzione del rumore e delle vibrazioni, del traffico stradale, portuale, ferroviario, aeroportuale, o di qualsiasi origine, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti di vita e di lavoro;
- La riduzione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici statici o variabili generati artificialmente;

- Lo sviluppo della cultura e della pratica del risparmio energetico e delle risorse naturali e del plastic free;
- La promozione di azioni di buona prassi per il miglioramento della salute dei cittadini in ordine al clima ambientale e al microclima e confort generale negli ambienti di vita e di lavoro;

- La riduzione di qualsiasi altra forma di inquinamento ambientale e di rischio per la salute umana.

La tutela e la valorizzazione dell'ambiente, non debbono intendersi meramente come servizi tesi alla salvaguardia del territorio, ma anche come (azioni di) sostegno allo sviluppo di determinati tipi di approcci ai rischi ambientali, i quali, in realtà, si rilevano strettamente connessi alla difesa e alla preservazione di ciò che ci circonda.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- L'associazione, concorrendo all'insegnamento della cultura, propone corsi di formazione e aggiornamento, anche accreditati, in particolar modo nelle tematiche di rischio ambientale (es. rumore, vibrazioni, ecc) e nell'insegnamento della cultura nautica e del mare.

finalità perseguite: Migliorare la competenza, la conoscenza dei rischi ambientali e la cultura in generale.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesima:

- La tutela e valorizzazione comprende, finalità educative di stretto collegamento con il patrimonio, al fine di migliorare le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, anche di conservazione dei beni culturali e ambientali, incrementandone la fruibilità. Anche la promozione ed il sostegno di interventi di conservazione dei beni culturali rientrano nel concetto di valorizzazione della nostra associazione. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione riguarda la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, come pure la realizzazione di nuovi valori paesaggistici. Tutti questi interventi devono essere effettuati in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le fondamentali esigenze.

- La valorizzazione dei beni culturali si vuole conseguire con la messa a disposizione di competenze tecniche, unite all'impiego di risorse economiche di fundraising, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al conseguimento delle finalità istituzionali.

- Riteniamo che la centralità dei cittadini, sia obiettivo prioritario nel più ampio concetto di valorizzazione, teso ad incrementare principi e strategie di sviluppo del patrimonio culturale italiano.

Al riguardo grande attenzione è rivolta anche nei confronti del patrimonio di natura immateriale, legato alle tradizioni, ai saperi e alle creatività nazionali, che nel corso dei secoli hanno caratterizzato la cultura italiana nelle sue infinite declinazioni, costituendone un significativo valore aggiunto. Le finalità sono quella di migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, favorire la visita, incrementare l'offerta culturale.

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- L'associazione promuove e realizza, iniziative quali: mostre, laboratori, spettacoli, concorsi artistici, e quanto altro di interesse sociale.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- L'associazione promuove, anche mediante appositi protocolli d'intesa, la riqualificazione di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ad essa assegnati, per esclusivo svolgimento di attività istituzionali, con modalità non commerciali. Realizzando un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché per quanto possibile, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione ai sensi del art.71 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (codice del terzo settore).

Le finalità perseguite, di cui alle lettere sopraelencate, potranno essere, inoltre, svolte:

- Stipulando convenzioni, accordi, protocolli di intesa e quanto altro attuabile con enti pubblici, Istituti pubblici e privati, comitati, gruppi di lavoro associazioni, e tutti coloro che intendano avvalersi del sostegno della competenza e dell'esperienza culturale dell'associazione per il conseguimento dei fini statuari;
- Assicurando e promuovendo iniziative finalizzate alla circolazione di notizie e di ricerche, azioni di divulgazione per la sensibilizzazione alle tematiche istituzionali (es. mediante produzione e vendita di: opuscoli, stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati, cartoline, campagne informative, bollettini di informazione e/o mailing list, o anche realizzazione di App, l'impiego del social network e qualsiasi altro attinente lo scopo sociale, azioni svolte, naturalmente, previo l'ottenimento, ove richiesto, delle prescritte autorizzazioni di legge);
- Favorendo e promuovendo occasioni di incontro per lo scambio di opinioni esperienze e per l'approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo;
- Favorendo scambi di informazioni scientifiche e tecniche e rapporti di collaborazione tra l'associazione e i cittadini, con le altre associazioni e gli enti, mediante la partecipazione o l'organizzazione di: manifestazioni, fiere, gruppi di lavoro, iniziative scientifiche e culturale di ogni genere. L'associazione si pone l'obiettivo di organizzare specifici convegni/congressi sulle tematiche istituzionali, a livello nazionale ed internazionale, facendosi collettore tra tutti i portatori di interesse, ivi comprese, altre associazioni, enti pubblici e privati, chiedendone, se il caso, il patrocinio. L'associazione si fa carico, inoltre, dell'affitto di idonee sale/auditorium da impiegare per le relazioni scientifiche (key notes) degli esperti del settore, di gestire la segreteria organizzativa, e a tal scopo, realizzare portali web informativi su tali eventi, con possibilità di iscrizione ed invio dei materiali scientifici.

Art.3

ATTIVITÀ DIVERSE "SECONDARIE E STRUMENTALI"

L'Associazione, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Le attività "secondarie e strumentali, "indipendentemente dal loro oggetto", sono quelle esercitate "per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite". Non è, quindi, il tipo di attività a fare la differenza ma solo la funzione, che mira a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di terzo settore.

Ciò premesso l'associazione intende svolgere, tra le attività di cui sopra, quelle di "noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)" e "noleggio di strumenti di monitoraggio ambientale". Tali attività si rendono necessarie ai fini di sostenere parte degli considerevoli costi, per il mantenimento, dei predetti beni strumentali impiegati per le finalità istituzionali. Le condizioni ed i limiti, per queste attività, relativi ai ricavi ed i costi, determinati in ciascun esercizio, sono regolati, ai sensi dell'art. 6 del decreto 117/17 codice del terzo settore, da apposito decreto del ministero del lavoro e delle politiche

sociali. L'individuazione di ulteriori attività secondarie potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente.

Art.4

NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art.5

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in analogo settore e comunque a fini di utilità sociale, come stabilito dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico del Terzo settore competente, da quando operativo (nelle modalità stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017).

Art.6

SOCI, AMMISSIONE, DIRITTI, OBBLIGHI

L'associazione si ispira a principi di democraticità ed uguaglianza. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e, entro i limiti di legge, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 3 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

La qualità di socio onorario, può essere attribuita dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo, a persone eminenti per studi e lavori nel campo delle finalità istituzionali, o distintesi per un comportamento

etico ed esemplare. Il socio onorario, non partecipando attivamente alle iniziative dell'associazione, non ha però diritto di voto alle assemblee.

Art.7

SOSTENITORI

Possono essere sostenitori (individuali o collettivi) coloro che versano una quota annuale stabilita dal consiglio Direttivo e che condividono e supportano le finalità istituzionali. I soci sostenitori che supportano le attività statutarie possono effettuare versamenti al patrimonio dell'A. di qualsiasi entità, anche in funzione di progetti specifici. Le erogazioni di cui sopra, a favore di APS, possono essere agevolate entro limiti e modalità stabilite per legge. I sostenitori non hanno diritto al voto, per cui non fanno parte dell'assemblea dei soci e non partecipano alle elezioni delle cariche sociali. Possono essere sostenitori collettivi: gli enti, le associazioni, le società

Art.8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori, se eletto.

Art.9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, posta, e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art.10

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- nomina o revoca, se eletto, il Collegio dei Revisori;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e sugli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 5 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art.11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 7 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili, e tra essi deve esserci almeno un socio fondatore, tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso, anche telematico, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.12

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 7 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art.13

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 14

COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione. La nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria nei casi previsti nell'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere. I Revisori partecipano di diritto all'Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.15

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.16

LIBRI SOCIALI

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente (come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017):

- libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuti a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo e potranno chiedere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.17

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta nelle modalità e nei limiti indicati nell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Art.18

LAVORATORI

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (in base a quanto stabilito nell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017).

Art.19

NORME FINALI

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

In fede
Costantino Papa

In fede
Gianmaria Barbiero

In fede
Cozzolino Antonella

In fede
Augusto Papa

Costantino Papa

Gianmaria Barbiero

Cozzolino Antonella

Augusto Papa